

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

PROVVISORIO
2006/2101(INI)

16.5.2006

PROGETTO DI RELAZIONE

sui servizi di interesse generale
(2006/2101(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Bernhard Rapkay

Relatore per parere(*):
József Szájer, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento

PR_INI

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE	9

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui servizi di interesse generale (2006/2101(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "Libro Bianco sui servizi di interesse generale" (COM(2004)0374),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea" (COM(2006)0177),
- visto l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea concernente l'accesso ai servizi di interesse economico generale,
- visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 e 295 del trattato CE,
- visti gli articoli I-3, I-5 e III-122 del trattato che adotta una costituzione per l'Europa,
- viste le sue precedenti risoluzioni sui servizi di interesse generale, e in particolare la sua risoluzione del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione "Servizi di interesse generale in Europa" (COM(2000)0580¹, la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul Libro Verde della Commissione sui servizi di interesse generale (COM(2003)0270)² e la sua risoluzione del 22 febbraio 2005 sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico³,
- vista la sua risoluzione legislativa del 16 febbraio 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004)0002)⁴,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 15 e 16 marzo 2000, del Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 relative ai servizi di interesse generale,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nel settore dei servizi di interesse generale e in particolare la "sentenza Teckal" del 18 novembre 1999⁵, la "sentenza Chronopost" del 3 luglio 2003⁶, la "sentenza Altmark" del 24 luglio 2003⁷, la

¹ GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.

² GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 294.

³ GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 117.

⁴ Testi approvati, P6_TA(2006)0061.

⁵ Causa C-107/98, Teckal c/Comune di Viano e Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Racc. 1999, I-8121.

⁶ Cause congiunte C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost e altri, Racc. 2003, I-6993

⁷ Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Racc. 2003, I-7747.

sentenza "Stadt-Halle" dell'11 gennaio 2005¹ e la sentenza del 13 gennaio 2005²,

- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2006),
- A. considerando che la costruzione europea si basa su tre principi di riferimento:
- la solidarietà, che unisce e si fonda sugli obiettivi della coesione sociale, economica e territoriale,
 - la cooperazione, che deve rendere possibile l'attuazione degli obiettivi transnazionali e europei dei trattati e programmi dell'Unione europea, e
 - la concorrenza, che deve rendere possibile il completamento del mercato interno dell'UE sulla base delle regole dell'economia sociale di mercato ed è disciplinata da un diritto della concorrenza che rappresenta un diritto democratico fondamentale, inteso a limitare non solo il potere dello Stato, ma soprattutto gli abusi del potere economico, nonché a garantire la protezione del consumatore,
- B. considerando che i servizi di interesse generale rappresentano uno dei settori in cui le tensioni fra i tre principi summenzionati esercitano al momento le pressioni più forti e in cui è più chiara la necessità di misure politiche e legislative,
- C. considerando che la disponibilità di efficienti servizi di interesse generale rappresenta una componente fondamentale dei sistemi economici, societari e sociali di tutti gli Stati membri e del modello sociale europeo, che tali servizi hanno caratteristiche molto diverse a seconda degli Stati membri e che l'obiettivo di un positivo completamento del mercato interno deve spingere l'Unione europea a promuovere l'introduzione di servizi di interesse generale efficaci e efficienti per tutti,
- D. considerando che, tenendo conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del trattato CE, è compito esclusivo degli Stati membri e delle loro autorità locali definire quali sono i servizi di interesse generale e quale è la gestione adeguata,
- E. considerando che, in relazione alla compatibilità delle regole del mercato interno e della concorrenza con l'adeguato funzionamento dei servizi di interesse generale, è necessario creare una maggiore sicurezza giuridica che garantisca le competenze delle autorità nazionali, regionali e locali per quanto concerne la fornitura dei servizi di interesse generale,
- F. considerando che le direttive settoriali dell'UE costituiscono un quadro affidabile per i

¹ Causa C-26/03, Stadt Halle und RPL Recyclingpark Lochau GmbH/Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TRA Leuna, Racc. 2005, I-1.

² Causa C-84/03, Commissione/Spagna, Racc. 2005, I-139.

servizi di interesse generale in settori economici collegati e in altri settori in cui sia stata conseguita o avviata un'apertura del mercato, ma non offrono una sicurezza giuridica sufficiente per tutti i settori di interesse generale,

- G. considerando che il gran numero di iniziative settoriali per l'apertura del mercato interno nel settore dei servizi di interesse generale, nonché le proposte di direttiva sui servizi¹ in parte creano confusione e portano anche alla luce contrasti a livello di definizione che determinano controversie giuridiche e procedure di ricorso,
- H. considerando che il trattato CE, agli articoli 16 e 86, paragrafo 2, fa certo riferimento ai servizi di interesse economico generale ma non fornisce alcuna definizione degli stessi, che i servizi di interesse generale non sono assolutamente menzionati nel trattato CE, ma sono stati introdotti soltanto dalla Commissione nel quadro di una comunicazione e che nella direttiva sui servizi, conformemente alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006, i servizi di interesse economico generale sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 16 del trattato CE, mentre i servizi di interesse generale sono completamente esclusi dalla direttiva sui servizi, e che, in assenza di una definizione, una delimitazione chiara non è possibile,
- I. considerando che diverse forme di gestione e partenariato tra gli operatori economici responsabili di questi servizi sono promosse in modo più incisivo rispetto al passato e che questo dovrebbe aver luogo nel rispetto della competenza degli Stati membri per la fornitura e l'attribuzione di questi servizi, nell'interesse di servizi futuri efficienti e qualitativamente validi,
- J. considerando che l'obiettivo comunitario di un elevato livello di tutela dei consumatori dovrebbe avere in questo contesto un'importanza maggiore, garantendo che il diritto d'informazione e ricorso degli utenti dei servizi di interesse generale sia rafforzato, che si tenga debitamente conto dei loro interessi economici e che sia riconosciuto il loro diritto a un rimedio giuridico efficace nel caso di mancato rispetto dei diritti summenzionati,
1. sottolinea che le sue precedenti risoluzioni sui servizi di interesse generale del 13 novembre 2001, 14 gennaio 2004 e 22 febbraio 2005 hanno rilevanza anche per il futuro;
 2. sottolinea che i servizi di interesse economico generale vengono forniti in un mercato interno europeo e che quindi sono soggetti alle disposizioni europee in materia di mercato interno, appalti pubblici, concorrenza e aiuti di Stato;
 3. propone che, per quanto concerne i servizi di interesse generale, si faccia una distinzione fra i servizi che sono di natura commerciale, vengono finanziati soprattutto dall'utente, sono definiti dal trattato CE come servizi di interesse economico generale e sottostanno a una normativa in materia di obblighi di servizio pubblico o di servizio universale, e i servizi che non sono di natura commerciale, sono finanziati soprattutto con denaro pubblico e vengono definiti servizi di interesse generale non economici;
 4. deplora che la Corte di giustizia, con la sua giurisprudenza, e la Commissione, con la sua

¹ Proposta della Commissione del 25 febbraio 2004, concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004)0002), modificata con proposta del 4 aprile 2006 (COM(2006)0160).

interpretazione in casi singoli, definiscano le regole applicabili per tale settore;

5. ritiene quindi che, nell'interesse

- delle autorità locali, regionali e nazionali, affinché possano offrire e garantire servizi adeguati nell'interesse di tutti i cittadini, in un quadro chiaramente definito di norme in materia di concorrenza e di mercato interno,
- delle imprese pubbliche, con o senza fini di lucro, che prestano o offrono tali servizi, affinché sappiano quali condizioni e obblighi possono essere loro imposti dalle autorità in base al diritto vigente, per ragioni imperative di interesse generale, e
- degli utenti di tali servizi, affinché siano consapevoli che le offerte sono fatte sulla base di condizioni adeguate per quanto concerne l'accessibilità, la qualità, la sostenibilità, ecc.,

si debba creare una maggiore sicurezza giuridica mediante un quadro legislativo, con l'obiettivo di stabilire concetti e principi comuni;

6. sottolinea che le disposizioni comunitarie settoriali vigenti in questo campo non possono essere messe in discussione e che va considerata la necessità di normative settoriali;

7. invita la Commissione a fornire una maggiore sicurezza giuridica per il settore dei servizi sociali e sanitari e a presentare le proposte del caso;

8. propone che, quando un'autorità competente intende stabilire la prestazione di un servizio di interesse economico generale, sia tenuta a emanare un atto giuridico appropriato in cui siano indicati chiaramente gli oneri di servizio pubblico che incombono al prestatore del servizio;

9. propone che l'autorità competente che intenda finanziare servizi di interesse generale in modo diverso dal finanziamento diretto a titolo del proprio bilancio generale scelga fra una delle seguenti forme di finanziamento, tenendo conto delle disposizioni del trattato CE, e in particolare del suo articolo 86, paragrafo 2: concessione di diritti esclusivi e particolari, concessione di una compensazione per la prestazione di servizi pubblici, attivazione di un fondo per la prestazione di servizi pubblici, creazione di un sistema tariffario uniforme;

10. propone che, quando un'autorità competente intende concedere una compensazione per la prestazione di servizi pubblici, al fine di garantire il finanziamento di un servizio di interesse generale, tale compensazione non sia considerata aiuto statale ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, se

- la base o la formula per il calcolo della compensazione è stata stabilita in una procedura obiettiva e trasparente e
- l'importo della compensazione rispetta il principio di copertura dei costi;

11. sottolinea nuovamente in tale contesto che la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico,

concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei servizi d'interesse economico generale¹, deve essere applicata con chiarezza;

12. sottolinea che rientra nella discrezionalità delle autorità competenti gestire direttamente un servizio di interesse generale ovvero attribuirlo a prestatori esterni;
13. ritiene che la prestazione esternalizzata di un servizio di interesse generale comporti per l'autorità la necessità di attribuire tale servizio sulla base di un contratto pubblico di servizi; tale principio dovrebbe però lasciare all'autorità competente, in casi urgenti, in caso di debole impatto sugli scambi fra Stati membri ovvero di particolarità di determinati servizi di interesse generale, la facoltà di attribuire un contratto pubblico di servizi direttamente a un operatore di sua scelta, senza dover seguire la suddetta procedura; in tali casi la Commissione dovrebbe, unitamente agli Stati membri e al Parlamento europeo, definire in un regolamento tale deroga, nonché le condizioni e i criteri relativi, in analogia con i "criteri Altmark";
14. ritiene, in tale contesto e nell'interesse di una possibile maggiore efficienza risultante dall'inserimento di nuovi operatori e di nuove forme di fornitura di servizi di interesse generale, che siano urgentemente necessari una maggiore sicurezza giuridica per le diverse forme di organizzazione intercomunale (cooperazione intercomunale, autogestione nel caso di attribuzione interna, partenariato pubblico/privato, concessioni), un chiarimento del campo di applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza, aggiudicazione di appalti e aiuti, nonché criteri generali validi a livello europeo;
15. ritiene che le autorità competenti dovrebbero provvedere a che, nei settori in cui sia stata stabilita una normativa per gli oneri di servizio pubblico o di servizio universale o per obiettivi speciali, siano applicati regole e strumenti adeguati al settore in causa, sulla base di norme trasparenti;
16. ritiene inoltre che gli strumenti di regolamentazione, ai fini di una maggiore trasparenza e tutela dei consumatori, dovrebbero rendere possibile perlomeno l'adozione di disposizioni per i seguenti settori:
 - fissazione delle modalità di accesso alle reti esistenti, nella misura in cui l'accesso sia necessario per la fornitura dei servizi;
 - fissazione di condizioni di prezzo e/o tariffe per la fornitura del servizio;
 - regole per la composizione di controversie tra il fornitore del servizio e l'utente, ferma restando la possibilità di un ricorso; e
 - consultazione ed eventualmente deferimento alle autorità competenti in materia di concorrenza per qualsiasi questione che potrebbe costituire una violazione delle disposizioni in materia di concorrenza, nazionali e contenute nel trattato CE;
17. propone inoltre, in vista di servizi di interesse generale qualitativamente elevati ed efficienti, di stabilire, su base volontaria, norme di qualità obiettive e trasparenti, in modo da garantire il rispetto degli oneri di servizio pubblico, del servizio universale ovvero

¹ GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

degli obiettivi particolari attribuiti al prestatore e/o al fornitore di un servizio di interesse generale; ritiene che, nella fissazione di tali norme di qualità, si dovrebbe tener conto dei seguenti punti:

- protezione e sicurezza degli utenti del servizio,
- adeguatezza e proporzionalità della norma in rapporto agli obiettivi e ai costi del servizio,
- diffusione e pubblicazione il più possibile ampia della norma, e
- controllo facile ed efficace del rispetto della norma, che potrebbe essere stabilito sulla base di una Carta o di un codice di condotta;

18. chiede alla Commissione di presentare, sulla base della sua risoluzione del 14 gennaio 2004, della sua risoluzione del 9 marzo 2005 sulla revisione intermedia della strategia di Lisbona¹, della sua risoluzione del 15 marzo 2006 sul contributo del Consiglio europeo di primavera 2006 in relazione alla strategia di Lisbona² e della presente risoluzione, una proposta per un quadro legislativo adeguato;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 164.

² Testi approvati, P6-TA(2006)0092.

MOTIVAZIONE

L'importanza dei servizi pubblici

L'accesso a servizi pubblici di elevata qualità è un problema politico di primaria importanza. La presenza di buone scuole e di buoni ospedali, la disponibilità di acqua pulita, di energia e di trasporti sicuri e affidabili, per citare qualche esempio, sono elementi che figurano in quasi tutte le definizioni di buona qualità della vita.

I servizi pubblici, tuttavia, non costituiscono soltanto un elemento fondamentale per la qualità della vita dei singoli cittadini. Essi hanno anche un ruolo chiave nella strategia principe della UE, la strategia di Lisbona, che mira a fare leva sui punti di forza del modello sociale ed economico europeo con l'obiettivo di creare l'economia più dinamica, coesa e sostenibile del mondo. La presenza di servizi pubblici di qualità può contribuire al superamento della stagnazione economica, dell'esclusione e dell'isolamento sociali, al rafforzamento della coesione sociale e territoriale nonché a un migliore funzionamento del mercato interno europeo e a una maggiore competitività esterna.

La presenza di servizi pubblici di elevata qualità, aperti, trasparenti, accessibili a tutti a pari condizioni, rappresenta pertanto un elemento fondamentale del modello europeo di società. Le forze di mercato, da sole, non sono sempre in grado di rispondere alla natura dinamica dei servizi pubblici. È questo il motivo per cui le autorità pubbliche, a tutti i livelli, partecipano in maniera determinante alla fornitura, alla regolamentazione, all'organizzazione e, in varia misura, al finanziamento o al sovvenzionamento di tali servizi. Non è compito della UE intervenire nel campo della fornitura dei servizi pubblici; piuttosto, secondo il relatore, la UE dovrebbe creare una maggiore certezza giuridica che permetta alle autorità pubbliche, ad ogni livello, di compiere adeguatamente il proprio dovere di salvaguardare l'interesse pubblico in sede di fornitura dei servizi pubblici. Alla UE è affidato anche il ruolo di garantire adeguati standard in tutta l'Unione europea e di fare quindi della presenza di servizi pubblici efficienti, validi e altamente qualificati, un'espressione tangibile della cittadinanza europea.

Cosa sono i servizi pubblici?

Vari sono i significati attribuiti al termine "servizi pubblici". Per alcuni si tratta di servizi forniti, oppure finanziati, dal settore pubblico. Per altri, il fattore discriminante è se i servizi vengono forniti "nell'interesse pubblico"... ma queste sono solo alcune delle numerose definizioni proposte nell'ambito di questo complesso dibattito.

A parere del relatore, è necessario cominciare a fare chiarezza sulle molteplici nozioni di servizi pubblici e a distinguere tra i diversi servizi di interesse generale: da un lato quelli di natura commerciale, finanziati principalmente dall'utente, che il trattato CE, in conformità al relativo articolo 16, identifica come servizi di interesse economico generale; dall'altro, quelli di natura non commerciale, finanziati principalmente con fondi pubblici o sociali, che si potrebbero considerare come servizi di interesse generale non economico, come ad esempio i servizi di interesse generale che assolvono esclusivamente funzioni sociali o di prerogativa delle autorità pubbliche.

L'idea che sta dietro all'articolo 16 è quella di separare i servizi capaci di incidere fortemente sul funzionamento del mercato unico, per via del loro carattere economico, dai servizi non economici, che non hanno tale prerogativa. Questi ultimi, che comprendono ad esempio i servizi di ordine pubblico e l'amministrazione della giustizia, sono considerati materia di pertinenza assoluta del governo nazionale e subnazionale e sono quindi esclusi dalla sfera di competenza della UE. Sfortunatamente, le attuali normative comunitarie non indicano in maniera precisa come distinguere fra loro i servizi di interesse economico generale, i servizi di interesse generale e altri servizi; questo significa che non è chiaro, nei singoli casi, se e in quale misura si applichino le norme comunitarie relative al mercato unico. Pertanto, il relatore auspicherebbe aprire un dibattito per un possibile chiarimento in merito.

Il rispetto delle diverse tradizioni nazionali

In tutta Europa, la presenza di servizi pubblici di qualità è considerata un elemento essenziale per una società civilizzata. Ciò detto, le tradizioni nazionali – cosa viene fornito e da chi – variano profondamente e questa è una situazione che genera equivoci e confusione rispetto a cosa si intenda esattamente per servizi pubblici, e che induce le parti interessate a non voler neanche tentare di sviluppare criteri e orientamenti comuni a livello europeo.

Le autorità nazionali, regionali e locali sono attaccate all'autonomia di cui dispongono e che permette loro di formulare le politiche per i cittadini secondo i propri criteri. Nella pratica, tuttavia, esse si trovano spesso a confrontarsi con l'ingerenza della Commissione europea e della Corte di giustizia delle Comunità europee, le quali giudicano le loro attività dal punto di vista delle norme UE in materia di mercato interno, vuoi dichiarando le sovvenzioni incrociate contrarie alle norme sugli aiuti di stato, vuoi imponendo onerosi obblighi in materia di appalti pubblici, o considerando taluni obblighi di servizio pubblico come ostacoli al mercato unico europeo, solo per citare alcuni esempi.

Secondo il parere del relatore, la situazione attuale non garantisce né efficaci misure di tutela dell'autonomia locale, né la certezza giuridica [...] fornitori di servizi pubblici, autorità pubbliche, imprese private e utenti.

L'obiettivo di sviluppare una maggiore certezza giuridica deve coincidere con quello di chiarire la situazione al fine di tutelare l'autonomia locale e il principio di sussidiarietà. Occorre a tale scopo definire il rapporto tra i seguenti elementi: da un lato, le norme del mercato unico, dall'altro, il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico nell'ambito della fornitura di quei servizi di interesse generale che presentano una dimensione economica di rilievo e che potrebbero influire sul funzionamento del mercato unico.

Confusione e incertezza nelle normative attuali

Sebbene la proposta di Trattato costituzionale, una volta ratificata, garantirà delle misure di tutela costituzionali per i servizi di interesse generale, la normativa specifica – accumulata in diversi anni – ci consegna una profonda incertezza dal punto di vista pratico. Questo si verifica perché il Trattato si limita a indicare i principi più generali di disciplina dei servizi pubblici, mentre l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del trattato in materia di mercato unico sono affidate a un corpo di leggi comunitarie specifiche.

Non è chiaro in quale misura i servizi di interesse generale o i servizi di interesse economico

generale siano coperti, ad esempio, dalla normativa sulla concorrenza, dalla legislazione in materia di mercato unico o dalle norme tese a regolamentare le sovvenzioni o ad aprire il mercato degli appalti pubblici. L'evolversi della legge è legato ai mutamenti spesso imprevedibili della Commissione e della Corte di giustizia delle Comunità europee. E così, negli anni, la liberalizzazione di varie reti di servizi pubblici, si pensi alle telecomunicazioni, alle poste, alle ferrovie e all'energia, è avvenuta sulla base di regole di volta in volta diverse, cosa che ha accresciuto ulteriormente la complessità e l'incertezza giuridica. Inoltre, il finanziamento e la gestione dei servizi pubblici in Europa sono legati allo sviluppo imprevedibile della giurisprudenza e dell'interpretazione in sede giudiziale.

Il Libro verde e il Libro bianco sui servizi d'interesse generale recentemente pubblicati dalla Commissione e la nuova comunicazione sui servizi sociali di interesse generale hanno deluso coloro che speravano in una nuova e più sicura situazione giuridica per i servizi pubblici: tali documenti non forniscono maggiore certezza giuridica su nessuno dei fronti sopra citati. Inoltre, dalle proposte per la direttiva sui servizi provengono nuove domande rispetto a quelle che saranno le future condizioni per un settore dei servizi pubblici dinamico.

Richiesta di intervento: maggiore certezza giuridica per i servizi pubblici

Per tutelare i servizi di interesse generale e porre fine all'incertezza giuridica, l'Europa deve dotarsi senza indugio, e in parallelo al lavoro attualmente in corso sulla più ampia direttiva in materia di servizi, di un quadro giuridico generale per i servizi pubblici che sia complementare alle esistenti disposizioni nazionali e settoriali e che venga introdotto attraverso un processo decisionale congiunto che coinvolga il Parlamento europeo.

Il nuovo quadro giuridico deve:

- chiarire la divisione delle responsabilità tra UE e Stati membri
- introdurre dei criteri per una distinzione chiara tra servizi di interesse "economico" generale e servizi di interesse generale di tipo "non economico", ai quali si applicano disposizioni di legge diverse
- conservare la sovranità delle autorità locali per quanto concerne la definizione e la gestione dei servizi pubblici di loro pertinenza
- garantire il diritto dei cittadini a un coinvolgimento a livello locale, assicurando che le loro esigenze, rivendicazioni e problemi siano analizzati sollecitamente e direttamente, e tutelando i diritti civili e quelli dei consumatori
- rispettare l'esigenza di una legislazione settoriale specifica per determinati servizi e stabilire un rapporto chiaro con tale legislazione nonché con la direttiva sui servizi attualmente all'esame del Parlamento
- garantire il rispetto dei principi di: trasparenza, apertura, solidarietà, alta qualità del servizio, universalità, pari accesso, partenariato con la società civile e partecipazione della forza lavoro.
- chiarire i principi che regolano gli obblighi dei servizi pubblici in materia di finanziamento e appalti pubblici, in particolare per quanto concerne le diverse e nuove forme di fornitura e di gestione, nell'ambito di un settore dei servizi pubblici dinamico.

Le effettive azioni di definizione, formulazione, organizzazione e finanziamento dei servizi di interesse generale, siano essi di tipo economico o non economico, devono rimanere di

responsabilità degli Stati membri e delle relative autorità regionali e locali. Il relatore prevede che se gli standard e i criteri indicati sopra saranno soddisfatti, vi sarà la più ampia varietà di soluzioni, adeguate alle esigenze locali, per la fornitura di servizi a livello locale.